

Verona, 10 marzo 2026

CIRCOLARE TEMATICA

Collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi - Attivazione del servizio *web* dell'Agenzia delle Entrate

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il "titolare" del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 PREMESSA

L'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, a seguito dell'intervento operato con l'art. 1 co. 74 - 77 della L. 30.12.2024 n. 207, prevede che, dall'1.1.2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi debbano garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.

La norma ha la finalità di contrasto all'evasione fiscale e intende facilitare i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.

Nello specifico, è previsto che l'integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti elettronici) si realizzi assolvendo i seguenti obblighi:

- memorizzando in modo puntuale, tramite i registratori telematici o la procedura *web* "Documento commerciale online", i dati dei pagamenti elettronici, per poi trasmetterli in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi;
- collegando gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di rilevazione dei corrispettivi.

Le modalità e i termini per adempiere a tali obblighi sono stati definiti dall'Agenzia delle Entrate con il provv. 31.10.2025 n. 424470.

Per quanto riguarda l'obbligo di collegamento, l'Agenzia ha chiarito che questo consiste in un abbinamento "logico" tra i dati identificativi degli strumenti, da comunicare tramite un apposito servizio *web* messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.

Indicazioni sull'ambito applicativo e sul funzionamento del servizio sono state fornite mediante la pubblicazione di alcune FAQ e di una Guida operativa, completata da due documenti "Allegati", sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dal 5.3.2026 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito servizio *web*.

2 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti ad adempiere all'obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti che utilizzano:

- i registratori telematici o i Server RT;
- la procedura *web* "Documento commerciale online".

In futuro, saranno interessati dall'obbligo anche i soggetti che utilizzeranno le soluzioni *software* approvate dall'Agenzia delle Entrate per trasmettere i corrispettivi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

3 ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DI COLLEGAMENTO

L'Agenzia delle Entrate, con la Guida operativa pubblicata il 19.2.2026, nonché nell'ambito di alcuni documenti di prassi (risposte a interpello 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44), ha individuato le ipotesi in cui non ricorre l'obbligo di collegamento in esame.

3.1 Operazioni esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi

L'obbligo di collegamento non sussiste per i POS che sono impiegati esclusivamente per rilevare i pagamenti relativi a corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

Gli esoneri in parola sono individuati dal DM 10.5.2019, che richiama, fra l'altro, anche quelli di cui all'art. 2 del DPR 696/96 (es. vendita di tabacchi, generi di monopolio, cessioni di carburante, vendite per corrispondenza, ecc.).

Tuttavia, laddove l'esercente scelga di emettere volontariamente il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS impiegati per l'incasso elettronico dovranno essere collegati.

In base a quanto emerso dalla prassi amministrativa, appaiono altresì esclusi dall'obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per gli incassi elettronici relativi a corrispettivi certificati mediante titoli di accesso, i cui dati sono già oggetto di trasmissione alla SIAE e non sono quindi soggetti all'obbligo di memorizzazione e invio di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44).

3.2 Settori soggetti a discipline specifiche

Secondo quanto specificato nella Guida operativa dell'Agenzia delle Entrate, non occorre effettuare il collegamento neppure per i POS utilizzati esclusivamente per i pagamenti relativi a:

- corrispettivi certificati mediante distributori automatici (la cui rilevazione è soggetta alle regole dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015);
- corrispettivi relativi alla cessione di carburante (per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motore, la rilevazione è regolata dall'art. 2 co. 1-bis del DLgs. 127/2015);
- corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici (la rilevazione di tali corrispettivi è regolata dall'art. 2 co. 1-ter del DLgs. 127/2015).

3.3 Corrispettivi documentati mediante fattura

L'obbligo di collegamento non sussiste per i POS impiegati esclusivamente per gli incassi dei corrispettivi che siano certificati esclusivamente mediante fattura.

3.4 Utilizzo misto dei POS

Se un esercente svolge sia attività per le quali vige l'obbligo di certificazione, sia attività esonerate e utilizza un unico POS per l'incasso di entrambi i tipi di corrispettivi, occorre comunque procedere con il collegamento. L'Agenzia valuterà eventuali scostamenti tra i dati delle transazioni elettroniche comunicate dai prestatori dei servizi di pagamento (*acquirer*) e i dati dei corrispettivi per i quali è indicato un incasso elettronico tenendo conto dell'attività svolta dall'esercente.

A tal proposito è opportuno verificare nel Cassetto fiscale i codici ATECO precedentemente comunicati e segnalare tempestivamente ogni variazione.

Esempio

Viene riportato il caso della tabaccheria che utilizza un unico POS sia per le vendite di tabacchi, giochi e lotterie, sia per le vendite di altri prodotti. Viene chiarito, al riguardo, che l'esercente deve comunque registrare il collegamento tra POS e RT.

Analogamente, chi effettua vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura e utilizza un unico POS è tenuto ad effettuare il collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi.

4 STRUMENTI DI PAGAMENTO COINVOLTI

Gli strumenti di pagamento soggetti all'obbligo di collegamento sono tutti gli strumenti *hardware* o *software* mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici per corrispettivi certificati tramite registratore telematico o procedura *web* "Documento commerciale online".

Sono compresi, dunque:

- sia i c.d. "POS fisici", ossia tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente, mediante inserimento nel lettore o in modalità *contactless*, nonché i c.d. "soft-POS", ossia le *app* che vengono installate su un dispositivo come un *tablet* o uno *smartphone* trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti *contactless*;

- sia i c.d. “POS virtuali”, vale a dire strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su internet in modo sicuro.

Il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti da collegare. Resta fermo che, laddove il pagamento avvenga tramite bonifico, il documento commerciale dovrà indicare che l’incasso è avvenuto tramite pagamento elettronico, riportando il relativo ammontare.

5 MODALITÀ DI COLLEGAMENTO

Le modalità di collegamento tra gli strumenti sono state individuate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470, chiarendo che il vincolo in questione non deve essere di tipo tecnico, bensì di tipo “logico” e non richiede alcun aggiornamento dei registratori telematici.

In termini pratici, esso consiste in una comunicazione da effettuare tramite un servizio *web* che consente di registrare l’abbinamento tra:

- i dati identificativi dei POS e i dati identificativi del registratore telematico;
- i dati identificativi dei POS e la procedura “Documento commerciale online”.

Resta ferma la possibilità di collegare fisicamente POS e RT, a discrezione dell’esercente e in base alle caratteristiche tecniche degli strumenti. Tale collegamento può agevolare l’esercente nella fase di registrazione dei corrispettivi grazie alla funzionalità detta “Scambio importo”, che consente al registratore telematico di recuperare dal POS, registrandola in automatico, l’informazione che il corrispettivo è stato incassato elettronicamente.

5.1 Servizi *web* per il collegamento

La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura *web* dell’Agenzia delle Entrate:

- per chi utilizza RT o Server RT, il servizio *web* da utilizzare si trova nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (Corrispettivi > Gestore ed esercente > Collegamento dispositivi-POS);
- per chi utilizza la procedura “Documento commerciale online”, il servizio è presente nella procedura medesima.

Entrambe le funzionalità sono state rese disponibili a partire dal 5.3.2026.

5.2 Dati necessari per il collegamento

Chi utilizza i registratori telematici per effettuare il collegamento deve avere a disposizione le seguenti informazioni:

- matricola del registratore;
- dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico;
- indirizzo dell’esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati gli strumenti.

Ambulanti

Coloro che esercitano attività in forma ambulante non sono tenuti a indicare i campi relativi all’indirizzo dell’esercizio commerciale. In tal caso, dovrà essere selezionata la casella “Dispositivo ambulante”.

5.3 Dati identificativi dei POS

I POS fisici sono identificati tramite il Terminal ID e i dati dell’intermediario finanziario (codice fiscale e denominazione).

I POS virtuali, invece, sono identificati soltanto mediante i dati dell’intermediario finanziario, non esistendo un Terminal ID.

Tipologia di POS	Dati identificativi
POS fisici	Terminal ID Dati identificativi dell'intermediario finanziario (codice fiscale e denominazione)
POS virtuali	Dati identificativi dell'intermediario finanziario, non esistendo un Terminal ID.

Tali dati sono solitamente rinvenibili nel contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari o sul *report* mensile che questi inviano o anche nell'area *web* che l'intermediario mette a disposizione dell'esercente.

Occorre però prestare attenzione al fatto che, talvolta, l'operatore finanziario (es. banca) cui l'esercente si rivolge per ottenere il POS non coincide con il soggetto con il quale viene stipulato il contratto di convenzionamento (*acquirer*).

5.4 Soggetti abilitati ad effettuare il collegamento

Il collegamento tra POS e RT può essere effettuato anche tramite intermediari incaricati, purché con delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi".

Il collegamento tra POS e procedura *web*, invece, può essere effettuato soltanto dall'esercente, in quanto l'utilizzo della procedura non è delegabile.

Strumento di certificazione	Modalità di collegamento	Dati da indicare
Registratore telematico Server RT	Il collegamento è registrato mediante il servizio <i>web</i> "Gestione collegamenti" nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (sezione Corrispettivi). Possibile delegare un intermediario.	L'esercente comunica l'abbinamento tra: - la matricola del RT; - i dati identificativi del POS. Occorre indicare anche l'indirizzo dell'unità locale presso la quale gli strumenti sono utilizzati (salvo che si tratti di attività ambulante).
Procedura <i>web</i> "Documento commerciale online"	Il collegamento è registrato all'interno della medesima procedura <i>web</i> nella sezione "Funzionalità di supporto". Non è possibile delegare un intermediario.	L'esercente registra all'interno del servizio i dati identificativi dei POS utilizzati.

6 COLLEGAMENTO POS-RT

I soggetti che utilizzano i registratori telematici, al fine di effettuare il collegamento devono:

- accedere all'area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi, mediante l'identità digitale SPID/CIE/CNS ovvero mediante le credenziali Entratel/Fisconline;
- seguire il percorso Corrispettivi > Gestore ed Esercente > Collegamento dispositivi-POS.

Va innanzitutto rilevato che la procedura di collegamento presenta differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui è titolare l'esercente:

- fino a 5 RT il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale semplificata;
- oltre i 5 RT il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale standard;
- per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, è possibile accedere ad un servizio di collegamento massivo, che però non consente l'aggiunta manuale di dispositivi, ove mancanti.

6.1 Collegamento puntuale

Accedendo al servizio *web* di collegamento, l'esercente avrà a disposizione gli elenchi delle matricole degli RT e i dati dei POS che risultano in attività nel mese di riferimento della comunicazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori finanziari.

Nel caso della procedura semplificata, i dati sono visualizzati nella stessa schermata, mentre nella procedura standard possono essere rinvenuti tramite funzionalità di ricerca.

Per completare ciascun collegamento occorre:

- selezionare il RT che si intende collegare dall'elenco delle matricole;
- selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;
- indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale RT e POS selezionati vengono utilizzati (in alternativa, selezionare "Dispositivo ambulante" per segnalare l'assenza del dato).

Server RT

In caso di Server RT l'esercente deve abbinare i POS utilizzati nei diversi punti cassa alle matricole dei soli Server RT.

Collegamento multiplo

È possibile effettuare collegamenti multipli, vale a dire:

- collegare un POS a più registratori;
- collegare più POS ad un unico registratore.

Tuttavia, il POS fisico può essere collegato a più registratori di cassa telematici a condizione che l'indirizzo del punto vendita sia lo stesso. Per gli strumenti virtuali, invece, il collegamento è consentito anche con registratori utilizzati presso punti vendita differenti.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Guida operativa di febbraio 2026), nel caso in cui l'esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con *acquirer* diversi (es. uno per l'accettazione di pagamenti di tipo "bancomat", l'altro per pagamenti con carte di credito) e utilizza un unico POS, l'esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il Terminal ID e il codice fiscale e denominazione dell'*acquirer*.

Esclusione di un POS

Il servizio consente di escludere dall'elenco dei POS che possono essere scelti per il collegamento quelli che:

- non sono più nella disponibilità dell'esercente, perché restituiti e dismessi;
- sono dedicati esclusivamente all'incasso di corrispettivi esonerati dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione.

Occorrerà in tal caso segnalare il motivo della chiusura e, in ipotesi di cessazione del contratto con l'*acquirer* o di restituzione dello strumento, indicare la data di fine utilizzo.

I POS così individuati non verranno più mostrati nell'elenco degli strumenti non collegati.

Tale operazione, al momento, risulta irreversibile, per cui occorre prestare attenzione alla scelta operata.

In un'apposita sezione del servizio denominata "POS non collegati" è possibile consultare i dispositivi di cui l'esercente risulta titolare ma che non sono collegati ad alcuno strumento di certificazione.

Inclusione manuale di un POS mancante

Il servizio (tramite il pulsante "Aggiungi POS") consente anche di inserire manualmente strumenti che risultino attivi o utilizzati nel mese di riferimento, ma che non figurino nell'elenco proposto dall'Agenzia delle Entrate. Tale funzione, tuttavia, non è disponibile nella procedura di collegamento massivo.

6.2 Collegamento massivo

Chi utilizza un numero elevato di RT e POS e accede al servizio di collegamento massivo, può comunicare i dati dei collegamenti nell'ambito di un *file* CSV disponibile per il *download* all'interno del servizio. Compilato il *file* con i dati dei POS e dei registratori associati è possibile trasmetterlo tramite la funzione "upload".

Nel *file* devono essere indicati, fra l'altro, il tipo di POS (fisico o virtuale) e il numero del contratto di convenzionamento.

Il servizio consente altresì di effettuare il *download* di un *file* precompilato con i POS di cui l'esercente risulta titolare in base alle informazioni comunicate dagli *acquirer*. Non è possibile, però, inserire manualmente un POS che non risulta nell'elenco.

7 COLLEGAMENTO POS-PROCEDURA WEB

Per collegare i POS alla procedura *web* "Documento commerciale online" occorre accedere alla procedura medesima e selezionare il *link* "Associazione strumenti di pagamento elettronico" nella sezione delle "Funzionalità di supporto".

Il servizio consentirà di inserire un nuovo collegamento, sia aggiungendo un POS manualmente, sia selezionandolo sulla base di quelli che già risultano comunicati dagli operatori finanziari.

Nell'ambito della procedura *web* sono disponibili funzioni analoghe a quelle presenti nel servizio di collegamento puntuale dei registratori telematici.

8 TERMINI PER L'ADEMPIMENTO

Con riguardo ai termini di adempimento dell'obbligo occorre distinguere tra:

- strumenti di pagamento elettronico per i quali era in vigore un contratto di convenzionamento nel mese di gennaio 2026 (ossia dispositivi già in uso o attivati in tale mese);
- strumenti di pagamento elettronico il cui contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31.1.2026.

Per contratto di convenzionamento si intende un contratto "tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi" (prov. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).

8.1 POS attivi nel mese di gennaio 2026

Per gli strumenti per i quali nel mese di gennaio 2026 era attivo un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dal rilascio del servizio *web* sul portale Fatture e Corrispettivi. Poiché tale rilascio è avvenuto il 5.3.2026, gli esercenti dovranno provvedere all'adempimento entro il prossimo 19.4.2026, con slittamento al 20.4.2026 in quanto primo giorno non festivo successivo (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.3.2026).

Esempio

Un esercente che rileva i corrispettivi mediante un registratore telematico, nel mese di gennaio 2026 ha attivo un contratto di convenzionamento per un POS fisico. Il collegamento di tale strumento al registratore va comunicato entro il 20.4.2026.

8.2 POS attivati successivamente al 31.1.2026

A regime, ossia per gli strumenti il cui contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31.1.2026, l'abbinamento logico va effettuato:

- a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
- ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

In tale calcolo, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Tuttavia, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l'ultimo giorno del mese.

Esempio

Nel caso di un contratto stipulato il 5.2.2026, con disponibilità del POS a partire dal 10.2.2026, l'adempimento dovrà essere assolto:

- a partire dal 6.4.2026;
- ed entro il 30.4.2026.

8.3 Variazioni dei collegamenti

In caso di variazione dei collegamenti già registrati, la comunicazione va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Si fa riferimento, ad esempio, alle ipotesi in cui:

- un POS già in uso viene collegato ad un altro RT già in uso;
- viene attivato un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso;
- viene dismesso un POS o un RT.

Esempio

Un esercente opera tramite due punti vendita, Alfa e Beta. Il 10.4.2026 decide di spostare un POS attivo dal mese di gennaio 2026, collegato ad un RT presente nel punto vendita Alfa, per utilizzarlo presso il punto vendita Beta. Questi dovrà aggiornare il collegamento tramite il servizio *web* tra il 6.6.2026 e il 30.6.2026. Operativamente, dovrà eliminare il precedente collegamento, indicando la data di fine utilizzo nel punto vendita Alfa e poi registrare il nuovo collegamento nel punto vendita Beta.

Situazione del POS	Termini per il collegamento/comunicazione di variazione
POS per il quale è in vigore un contratto di convenzionamento nel mese di gennaio 2026	Entro il 20.4.2026 (45 giorni dal rilascio del servizio <i>web</i>)
POS per il quale il contratto di convenzionamento è stipulato dopo il 31.1.2026	A partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di disponibilità effettiva del POS ed entro l'ultimo giorno lavorativo di tale mese. Non sono comunque considerati tardivi i collegamenti effettuati entro l'ultimo giorno del mese.
Variazione di collegamenti già registrati	A partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione ed entro l'ultimo giorno lavorativo di tale mese. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni effettuate entro l'ultimo giorno del mese.

9 TRASMISSIONE DEI DATI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

Dall'1.1.2026 i soggetti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi sono tenuti a memorizzare in modo puntuale e a trasmettere in forma aggregata, unitamente ai corrispettivi, i dati dei pagamenti elettronici giornalieri, mediante i registratori telematici o la procedura *web* "Documento commerciale online".

In termini pratici, quando l'esercente rileva sul registratore telematico la vendita di un bene o servizio rilasciando il documento commerciale, mediante le funzionalità già disponibili sul registratore, deve indicare:

- la forma di pagamento, scegliendo tra contante, pagamento elettronico o *ticket* (es. buoni pasto, *gift card*);
- l'ammontare corrispondente.

Si noti che in questo caso devono essere rilevati come pagamenti elettronici anche quelli effettuati eventualmente tramite bonifico (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate n. 11).

10 SANZIONI

L'art. 1 co. 75 - 76 della L. 207/2024 ha stabilito le sanzioni applicabili in caso di:

- violazione dell'obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione fiscale;
- errata indicazione delle modalità di pagamento sul documento commerciale.

Tali sanzioni si applicano dall'1.1.2026.

10.1 Omesso collegamento del POS

Per il mancato collegamento tra POS e strumenti di certificazione fiscale nei termini previsti, è applicabile:

- la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 4.000,00 euro di cui all'art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97;
- la sanzione accessoria di cui all'art. 12 co. 3 del DLgs. 471/97; nello specifico, laddove sia accertato l'omesso collegamento è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a due mesi; in caso di recidiva, la sospensione è disposta da 2 a 6 mesi.

10.2 Errata indicazione delle modalità di pagamento

Per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, è applicabile:

- la sanzione amministrativa di cui all'art. 11 co. 2-*quinquies* del DLgs. 471/97, pari a 100,00 euro per ciascuna errata trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre e senza applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 12 del DLgs. 472/97;
- la sanzione accessoria di cui all'art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in base al quale, ove siano contestate più di 4 violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero la sospensione dell'attività per un periodo da 3 giorni a un mese.

In tale contesto, è stato evidenziato come la non corretta indicazione del mezzo di pagamento, anche se dovuto ad errore incolpevole dell'esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS). Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato che, ove l'errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste (cfr. risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera del 16.12.2025 n. 5-04808).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini